



# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA DEL 28 APRILE 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **21/4/2016**, n° **46052/16** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 14,45** con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo –Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI:** assegnati n° **32 + 1** – in carica n° **32 + 1** – intervenuti n° **29**

**1.** CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

- 2.** ANSELMI Vittorio
- 3.** BALBONI Federico
- 4.** BARALDI Iliara
- 5.** BAZZOCCHI Alessandro
- 6.** BERTOLASI Davide
- 7.** BOVA Alberto
- 8.** CAVICCHI Giovanni
- 9.** CORAZZARI Cristina
- 10.** CRISTOFORI Tommaso
- 11.** FACCHINI Fausto

- 12.** FEDELI Silvia
- 13.** FIORENTINI Leonardo
- 14.** FOCHI Claudio
- 15.** FORNASINI Matteo
- 16.** MARESCA Dario
- 17.** MARESCOTTI Deanna
- 18.** MORGHEN Iliara
- 19.** PERUFFO Paola
- 20.** RENDINE Francesco
- 21.** SIMEONE Sergio Mariano

- 22.** SORIANI Elisabetta
- 23.** TALMELLI Alessandro
- 24.** TOSI Ruggero
- 25.** TURRI Pietro
- 26.** VIGNOLO Mauro
- 27.** VITELLETTI Bianca Maria
- 28.** VITELLIO Luigi
- 29.** ZARDI Giampaolo

### **ASSESSORI:**

- 1.** FELLETTI Annalisa
- 2.** MERLI Simone
- 3.** MODONESI Aldo

- 4.** SAPIGNI Chiara
- 5.** SERRA Roberto
- 6.** VACCARI Luca

Dichiarata immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°  
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

**SCRUTATORI NOMINATI:** TURRI – PERUFFO - FACCHINI

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria  
Dr.ssa Pellegrini

Integrazioni e modifiche al vigente Regolamento IUC-TARI.

### **Inviata copia:**

- Servizio Tributi/Scalambra
- Servizio Tributi/Scanavini
- Ragioneria/Pellegrini
- Ass. Vaccari
- HERA
- ATERSIR
- Ministero Economia e Finanze
- Informagiovani

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in oggetto unitamente ad un emendamento e, successivamente, al Cons.re Fochi che illustra una risoluzione.

Dichiarata aperta la discussione sulla delibera, sull'emendamento e sulla Risoluzione, si ha l'intervento dell'Ass. Vaccari per la replica.

Per dichiarazioni di voto sulla Risoluzione presentata dal Cons.re Fochi, si hanno gli interventi dei Cons.ri Morghen, Bova, Rendine, Fiorentini e Vitellio.

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione:

**Premesso che** l'art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visti:**

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, specifiche riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, oltre a quelle previste nel citato comma 659, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Considerato:**

Che codesta amministrazione comunale non ha voluto o non ha potuto, in tempi ragionevolmente accettabili, avviarsi verso una implementazione di una cosiddetta "tariffa puntuale", relativamente alla tassazione operata sulla raccolta dei rifiuti urbani che, come si auspica e come accade in altre centri in merito all'avanguardia, sia in relazione non alla metratura degli edifici di residenza dei contribuenti o al numero degli stessi ma alla natura, alla quantità e al livello di differenziazione misurabile dei rifiuti conferiti

Che l'implementazione nel centro urbano della nostra città di un servizio di raccolta dei rifiuti cosiddetto "porta a porta", potenzialmente in grado di tendere ad un aumento consistente e sistematico di raccolta differenziata, non è stata realizzata, se non marginalmente, nel comune di Ferrara

A fini compensativi di quanto non ancora applicato e implementato nell'ottica di una virtuosa raccolta dei rifiuti come suggerito dalle migliori prassi,

Proponiamo:

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;

b. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, comprese le aree operative esterne delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

5. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

6. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza per la parte variabile del costo, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti

assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari- avviata al recupero ed il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dell'all. 1 D.P.R. 158/1999.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero.
- b. copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento.
- c. copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

La riduzione opera di regola mediante compensazione o rimborso alla prima scadenza utile.

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI FERRARA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO**

1. Il Comune di Ferrara si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tributo nei seguenti casi:

nuclei familiari, comprendenti tre o più figli fiscalmente a carico dei genitori, si applica la tariffa TARI calcolata per quattro componenti. Detti nuclei devono essere percettori di un reddito annuo (riferito all'anno precedente a quello di imposizione) complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore ad € 60.000,00 o a diversasoglia definita annualmente in sede di approvazione delle tariffe del tributo; per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2. Compete al Settore Servizi Sociali ed abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.

3. La sostituzione nel pagamento del tributo nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento delle imposte e tasse comunali e delle sanzioni amministrative.

4. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento del tributo è presentata dagli interessati al Comune di Ferrara entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposizione; a tal fine sono fatte salve le domande già presentate.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **11** (Cons.ri Anselmi, Balboni, Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo, Rendine, Simeone e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° **18** (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bova, Calò, Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Fiorentini, Maresca, Marescotti, Soriani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinta** la Risoluzione.

---

Esce il Cons.re Fornasini ed entra il Cons.re Spath – PRESENTI: N° **29**

---

Quindi, visto che nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento illustrato dall'Ass. Vaccari, il Presidente lo pone in votazione nel preciso testo sottoriportato:

Vista l'ampia rete di strade bianche, che supera km 150, e la notevole estensione del territorio del Comune, si ritiene opportuno aumentare i livelli di agevolazione per le situazioni di maggiore disagio, in modo da favorire il buon esito della sperimentazione del servizio di raccolta porta a porta, introdotta dal gestore per le case sparse del forese; pertanto

**si propone**

di ridefinire come segue la modifica al regolamento:

TESTO ARTICOLO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO CON EMENDAMENTO
<p><b>Art. 26 bis: Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta.</b></p> <p>Nelle zone in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:</p> <p>a) nella misura del 20 % per le utenze domestiche che distano oltre 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, misurato dall'accesso dell'abitazione;</p> <p>b) nella misura del 30 % per le utenze</p>	<p><b>Art. 26 bis: Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta.</b></p> <p>Nelle zone in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:</p> <p>a) nella misura del 20 % per le utenze domestiche che distano oltre 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, misurato dall'accesso dell'abitazione;</p>

domestiche che distano oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione.	<p>b) nella misura del 30 % per le utenze domestiche che distano <u>da 500 a 1.000</u> metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione;</p> <p>c) <u>nella misura del 40% per le utenze domestiche che distano oltre 1000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione.</u></p>
--	--

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **18**

VOTI CONTRARI: N° **6** (Cons.ri Balboni, Bazzocchi, Fochi, Morghen, Simeone e Spath)

ASTENUTI: N° **5** (Cons.ri Anselmi, Cavicchi, Peruffo, Rendine e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

---

Esce il Cons.re Balboni – PRESENTI: N° **28**

---

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla delibera così come emendata con gli interventi dei Cons.ri Rendine, Bova, Anselmi, Spath e Cavicchi.

Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato testo di deliberazione così come modificato:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2014 P.G. n. 29875 con cui si adottava il Regolamento IUC – TARI, successivamente modificata con propria deliberazione del 23/07/2014 P.G. n. 58697 e con successivi atti n. 6/58697 del 23/07/2014, n. 8/47836 del 26/05/2015 e n. 5/56749 del 29/06/2015;

**VISTI** gli emendamenti apportati dalla l. 68/2014 in sede di conversione del DL 06 marzo 2014 n. 16 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*” all’art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IUC\_TARI;

**VISTA** la legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che onde dirimere dubbi interpretativi derivanti dalla recente gestione diretta del tributo e per addivenire ad una più snella, efficiente, efficace e meno gravosa applicazione del medesimo in talune fattispecie disciplinate dal vigente regolamento TARI, si ritiene opportuno procedere a riformulare e/o ad integrare alcuni articoli e precisamente gli artt.: 7, 21,25, 26, 26 bis,30, 34 e 36, nel modo che sarà di seguito indicato, che riporta affiancato al testo vigente il testo dell’articolo riformulato, evidenziando in corsivo le modifiche apportate e **in grassetto** le relative motivazioni:

<b>TESTO VIGENTE ANTE MODIFICHE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p><b>Art. 7. Soggetti passivi</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Il termine di cui sopra è elevato a 24 mesi per i soli locali concessi in locazione o sub locazione a studenti, ricercatori e/o assegnatari di borse di</p>	<p><b>Art. 7. Soggetti passivi</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. <i>La disposizione di cui al periodo precedente non opera in presenza di contratti di durata complessiva superiore a sei mesi, a prescindere</i></p>

<p>studio o stage, personale docente e/o amministrativo ed ogni altro soggetto che si trovi a dimorare nel territorio del Comune di Ferrara per svolgere attività di studio, ricerca, docenza e/o in ogni caso lavorativa in collegamento con l'Università degli Studi di Ferrara</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il Soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p>	<p><i>dalla durata della detenzione all'interno di ciascun anno solare.</i></p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p> <p><b>Motivazione: per una più chiara formulazione ed applicazione della fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 7 e, in attuazione dell' art. 52 Dlgs. 446/1997, per dirimere situazioni contrastanti e operativamente di difficile applicazione si è ritenuto proporre la abrogazione del secondo periodo del comma 4.</b></p>
<p><b>Art. 21. Tributo giornaliero</b></p> <p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, prima dell'inizio dell'occupazione, contestualmente e con le stesse modalità previste per il pagamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone, il tributo deve essere comunque versato. Gli</p>	<p><b>Art. 21. Tributo giornaliero</b></p> <p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, prima dell'inizio dell'occupazione, contestualmente e con le stesse modalità previste per il pagamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone, il tributo deve essere comunque versato. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio</p>

<p>utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione del tributo. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per il pagamento del tributo.</p> <p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (riduzioni ulteriori); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Il tributo giornaliero non è dovuto qualora l'importo complessivo arrotondato sia uguale o inferiore a 2 euro.</p> <p>7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>dell'attività itinerante nei mercati comunali (<i>cosiddetta giornaliera permanente</i>), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione del tributo. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (<i>cosiddetta giornaliera temporanea</i>), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. <i>Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;</li> <li>- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;</li> <li>- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;</li> </ul> <p><i>il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.</i> Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per il pagamento del tributo.</p> <p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di</p>
--	--

<p><b>Art. 25. Riduzioni per il riciclo,</b></p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che</p>	<p>prestazione del servizio) e 27 (riduzioni ulteriori); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Il tributo giornaliero non è dovuto qualora l'importo complessivo arrotondato sia uguale o inferiore a 2 euro <i>ovvero nel caso di occupazione giornaliera temporanea della durata di 1 giorno e con superficie non superiore a 100 metri quadri.</i></p> <p>7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p> <p><b>Motivazione: Ferma restando la disciplina delle occupazioni giornaliere permanenti, nell'ambito delle sole occupazioni giornaliere temporanee, relative ai posteggi occupati in occasione di fiere e manifestazioni varie, si propone di sostituire il sistema in essere con un più semplice ed agevole sistema forfettario, limitatamente alle superfici occupate inferiori ai 100 mq, che rappresentano la stragrande maggioranza delle posizioni. Il sistema attuale infatti per la determinazione della tariffa relativa ad una singola utenza richiede che si tenga conto della categoria dell'attività, del periodo e della superficie e che venga quindi effettuato per ogni posizione un calcolo specifico. Il sistema che si propone invece prevede quattro sole fasce di articolazione tariffaria, suddivisa tra utenza non alimentare (categoria 19) ed utenza alimentare (categoria 31) a ciascuna delle quali corrisponde un importo fisso. L'esenzione introdotta per le occupazioni giornaliere che durano un solo giorno e con superfici non grandi non rappresenta un'innovazione, quanto piuttosto una specificazione che contribuisce a rendere più semplice e chiara la formulazione della norma, in quanto la stragrande maggioranza delle fattispecie in questione si collocano già al di sotto del previgente limite generale dei 2 euro e come tali sarebbero esenti.</b></p> <p><b>Art. 25. Riduzioni per il riciclo,</b></p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di</p>
---	---

<p>il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.</p> <p>3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall'utente e la quantità di rifiuti assimilati che il medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte</p>	<p>riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.</p> <p>3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall'utente e la quantità di rifiuti assimilati che il medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione <i>nel corso dell'anno di presentazione della richiesta. Sono inammissibili e non verranno, pertanto, accolte, le richieste pervenute oltre il termine del 31 gennaio nonché quelle con dati incompleti ovvero prive in tutto o in parte dei documenti indicati nel modulo. L'integrazione dell'istanza è ammessa in qualsiasi momento purché pervenga entro il suddetto termine di presentazione del 31 gennaio.</i></p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p><b>Motivazione: Per una più chiara definizione degli elementi e limiti necessari alla presentazione della richiesta, tenuto conto altresì del fatto che è stato il primo anno di applicazione degli emendamenti apportati dalla legge ( dl 16/2014) alla normativa in materia di rifiuti assimilati avviati a recupero ora a riciclo, normativa che attualmente prevede, da parte del produttore di detti rifiuti , anche l'obbligo di presentare una specifica attestazione dell'impresa che ha avviato al riciclo.</b></p>
---	--

<p><b>Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti, misurata dall'accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p><b>Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti, misurata dall'accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p><b>Art. 26 bis: Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta.</b></p> <p>Nelle zone in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:</p> <p>a) nella misura del 20 % per le utenze domestiche che distano oltre 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, misurato dall'accesso dell'abitazione;</p> <p>b) nella misura del 30 % per le utenze domestiche che distano <u>da 500 a 1.000</u> metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione;</p> <p>c) <u>nella misura del 40% per le utenze domestiche che distano oltre 1000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione.</u></p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di raccolta porta a porta, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione</p>
--	--

<p><b>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</b></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</li> <li>- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</li> <li>- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</li> <li>- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</li> <li>- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o -</li> </ul>	<p><i>della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</i></p> <p><b>Motivazione: Adeguamento alla sperimentazione del servizio di raccolta porta a porta introdotto dal gestore in alcune zone del territorio ferrarese.</b></p> <p><b>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</b></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p><i>Le dichiarazioni di variazione presentate dagli utenti in corso d'anno, di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo. Le dichiarazioni iniziali (apertura nuove utenze) e di cessazione totale( cessazione di tutte le utenze intestate) pervenute oltre il 31 ottobre di ogni anno di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo.</i></p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <p>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda</p>
---	--

<p>la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;</p> <p>- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO (se presente) relativo all'attività principale, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo;</p> <p>- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o la restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di</p>	<p>famiglia;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO (se presente) relativo all'attività principale, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo;</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con</p>
---	---

<p>presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p> <p><b>Art. 34. Riscossione</b></p> <p>1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.</p> <p>2. La Tassa sui Rifiuti per l'anno di riferimento è versata nelle forme stabilite dalla legge vale a dire attualmente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento il Comune provvede a notificare, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune</p>	<p>avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o la restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p> <p><b>Motivazione: per chiarire meglio all'utenza le modalità applicative della TARI e di ricalcolo del tributo sulla base di quanto dichiarato in corso d'anno .</b></p> <p><b>Art. 34. Riscossione</b></p> <p>1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale <i>Il mancato ricevimento dell'invito al pagamento non esime il contribuente dal pagamento del tributo.</i></p> <p>2. La Tassa sui Rifiuti per l'anno di riferimento è versata nelle forme stabilite dalla legge vale a dire attualmente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, il Comune provvede a notificare <i>un avviso di accertamento con cui consente al contribuente di versare, entro 30gg. dalla notifica, solamente il tributo, gli interessi e le spese di notifica. Decorso detto termine senza che siano stati versati tutti gli importi di cui al</i></p>
---	---

<p>provvede a notificare avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.</p> <p>L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso/tardivo pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p><b>Art. 36. Rateazione e compensazione.</b></p> <p>1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato il pagamento del tributo in rate mensili, di importo non inferiore a 50 euro, fino ad un massimo complessivamente di 24 rate per ogni singola annualità di imposta , previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, per importi superiori a 15.000 euro può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune. La rateizzazione può anche riguardare la singola rata di pagamento ma il numero delle rate concesse non può superare complessivamente le n. 24 rate per annualità di imposta .</p> <p>Il funzionario responsabile può concedere anche una rateizzazione fino a complessivamente n. 36 rate per singola annualità di imposta, qualora il tributo complessivamente dovuto sia superiore ad € 40.000,00.</p> <p>2. E' ammessa, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, la compensazione tra il debito TARI ed il credito TARI relativo all'anno in corso o a quelli precedenti nonché la compensazione tra il debito TARI ed i crediti relativi ad altri tributi</p>	<p><i>periodo precedente, si dovrà versare l'intero importo dell'avviso di cui sopra, comprensivo del tributo, delle sanzioni di legge, degli interessi e delle spese di notifica, entro e non oltre 60gg dalla notifica</i></p> <p><b>Motivazione:</b></p> <p><b>Per evidenziare l'obbligatorietà del pagamento.</b></p> <p><b>Per ridurre le spese di postalizzazione , i tempi del procedimento e le spese di notifica a carico anche del contribuente..</b></p> <p><b>Art. 36 .Rateazione e compensazione</b></p> <p>1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato il pagamento del tributo in rate mensili, di importo non inferiore a 50 euro, fino ad un massimo complessivamente di 12 rate per ogni singola annualità di imposta, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. <i>In ogni caso la scadenza dell'ultima rata mensile concessa non può essere superiore al 16 aprile dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente .</i> Nel caso di mancato pagamento della prima rata, o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, <i>senza necessità di comunicazione di un provvedimento di revoca,</i> e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. <i>Il funzionario responsabile in caso di mancato pagamento entro detto termine, procederà all'invio dell'avviso/sollecito di cui all'art. 34.</i> Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, per importi superiori a 15.000 euro può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune. La rateizzazione può anche riguardare la singola rata di pagamento ma il numero delle rate concesse non può superare complessivamente le n. 12 rate per annualità di imposta .</p> <p>Il funzionario responsabile può concedere anche una rateizzazione fino a complessivamente n. 24 rate per singola annualità di imposta, qualora il tributo complessivamente dovuto sia superiore</p>
---	---

<p>locali riferiti all'anno in corso o a quelli precedenti ovvero con eventuali altri crediti del contribuente se compensabili in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per quanto riguarda la TARES del 2013 la quota sui servizi indivisibili di competenza statale non si può compensare con la quota sui rifiuti di competenza comunale..</p> <p>3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare o inviare a mezzo Pec o raccomandata A.R. o via fax, con allegato il documento di identità del dichiarante, all'ufficio/sportello preposto, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione degli importi che si intendono portare in compensazione distinti per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.</p> <p>4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 35 – 38 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie.</p>	<p>ad € 40.000,00 e può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.</p> <p>La rateizzazione va richiesta mediante apposito modello entro i termini nella medesima indicati, e comunque entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno oggetto di rateizzazione. Qualora la rateizzazione riguardi una singola rata l'istanza deve essere presentata tassativamente entro e non oltre la scadenza della rata per la quale si chiede il rateizzo.</p> <p><i>Entro la scadenza del 16 giugno è possibile pagare in unica soluzione l'importo dovuto per tutto l'anno. Entro il medesimo termine è possibile, altresì, richiedere la rateizzazione di detto importo. La rateizzazione non può essere concessa se non si è in regola con i pagamenti, anche arretrati, del tributo e/o con i pagamenti delle rate di precedenti piani di rateizzazione concessi.</i></p> <p>2. È ammessa, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, la compensazione tra il debito TARI ed il credito TARI relativo all'anno in corso o a quelli precedenti nonché la compensazione tra il debito TARI ed i crediti relativi ad altri tributi locali riferiti all'anno in corso o a quelli precedenti ovvero con eventuali altri crediti del contribuente se compensabili in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per quanto riguarda la TARES del 2013 la quota sui servizi indivisibili di competenza statale non si può compensare con la quota sui rifiuti di competenza comunale..</p> <p>3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare o inviare a mezzo Pec o raccomandata A.R. o via fax, con allegato il documento di identità del dichiarante, all'ufficio/sportello preposto, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione degli importi che si intendono portare in compensazione distinti per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.</p> <p>4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 35 – 38</p>
---	--

	<p>del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie</p> <p><b>Motivazione Per una migliore gestione delle rateizzazioni, per meglio definire i termini entro cui poter chiedere la rateizzazione e mantenere il beneficio anche in caso mancato pagamento di due rate anche non consecutive.</b></p>
--	---

**VISTI:**

- l'art. 52, D.Lgs. n. 446/97, con particolare riferimento ai seguenti ai commi 1° e 2° i quali stabiliscono che: *"... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune ... non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- il Comunicato della Conferenza Stato-Città con cui si differisce al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la successiva n. 40333 del 28.02.2014 con cui il Ministero dell'Economia e dell'Finanze chiarisce le modalità di invio degli atti deliberativi in questione direttamente in forma telematica sul portale del federalismo fiscale;
- il vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate extratributarie adottato con atto CC n. 9/30038/98 del 19.01.1999 e s.m.i.;
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia di diritti del contribuente;
- il D.Lgs 152/2006, in materia ambientale con particolare riferimento alla parte IV;

**DATO ATTO** che:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal vigente regolamento IUC-TARI così come modificato con la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI;
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni, in quanto compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate extratributarie;
- il presente atto, ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente,
- il presente atto, adottato ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/1997, ha natura regolamentare, e le relative disposizioni attinenti la disciplina del tributo acquisiscono efficacia retroattivamente dal 01.01.2016;

**VISTI ALTRESÌ:**

- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a), che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti, all'art. 124, in materia di pubblicità dei regolamenti ed all'art. 239, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione;
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei nuovi sistemi contabili;
- la L. 190/2014, Legge di stabilità 2015 e 2016(L.208/2015);

**ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di regolamento;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n° 267/2000);

**SENTITE** la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare

**DELIBERA**

*Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto*

- Di approvare ed adottare, sulla base delle motivazioni anzi esposte e di seguito riportate

1) le seguenti modifiche/integrazioni, riportate in corsivo, al vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con particolare riferimento agli artt. : 7, 21, 25, 26, 26bis, 30, 34 e 36:

<b>TESTO VIGENTE ANTE MODIFICHE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p><b>Art. 7. Soggetti passivi</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Il termine di cui sopra è elevato a 24 mesi per i soli locali concessi in locazione o sub locazione a studenti, ricercatori e/o assegnatari di borse di studio o stage, personale docente e/o amministrativo ed ogni altro soggetto che si trovi a dimorare nel territorio del Comune di Ferrara per svolgere attività di studio, ricerca, docenza e/o in ogni caso lavorativa in</p>	<p><b>Art. 7. Soggetti passivi</b></p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. <i>La disposizione di cui al periodo precedente non opera in presenza di contratti di durata complessiva superiore a sei mesi, a prescindere dalla durata della detenzione all'interno di ciascun anno solare.</i></p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso</p>

<p>collegamento con l'Università degli Studi di Ferrara</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il Soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi</p> <p>restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo</p> <p><b>Art. 21. Tributo giornaliero</b></p> <p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, prima dell'inizio dell'occupazione, contestualmente e con le stesse modalità previste per il pagamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone, il tributo deve essere comunque versato. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione del tributo. Per particolari manifestazioni (fieristiche,</p>	<p>esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p> <p><b>Motivazione: per una più chiara formulazione ed applicazione della fattispecie indicata al comma 4 dell'art. 7 e, in attuazione dell' art. 52 Dlgs. 446/1997, per semplificare e dirimere situazioni contrastanti e operativamente di difficile applicazione si è ritenuto proporre la abrogazione del secondo periodo del comma 4.</b></p> <p><b>Art. 21. Tributo giornaliero</b></p> <p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, prima dell'inizio dell'occupazione, contestualmente e con le stesse modalità previste per il pagamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone, il tributo deve essere comunque versato. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (<i>cosiddetta giornaliera permanente</i>), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione del tributo. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche,</p>
--	--

<p>culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per il pagamento del tributo.</p> <p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (riduzioni ulteriori); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Il tributo giornaliero non è dovuto qualora l'importo complessivo arrotondato sia uguale o inferiore a 2 euro.</p> <p>7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>sportive, ludiche e similari) (<i>cosiddetta giornaliera temporanea</i>), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. <i>Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;</li> <li>- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;</li> <li>- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;</li> </ul> <p><i>il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.</i></p> <p>Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per il pagamento del tributo.</p> <p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (riduzioni ulteriori); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Il tributo giornaliero non è dovuto qualora l'importo complessivo arrotondato sia uguale o inferiore a 2 euro <i>ovvero nel caso di occupazione giornaliera temporanea della durata di 1 giorno e con superficie non superiore a 100 metri quadri.</i></p>
--	--

<p><b>Art. 25. Riduzioni per il riciclo,</b></p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.</p>	<p>7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p> <p><b>Motivazione: Ferma restando la disciplina delle occupazioni giornaliere permanenti, nell'ambito delle sole occupazioni giornaliere temporanee, relative ai posteggi occupati in occasione di fiere e manifestazioni varie, si propone di sostituire il sistema in essere con un più semplice ed agevole sistema forfettario, limitatamente alle superfici occupate inferiori ai 100 mq, che rappresentano la stragrande maggioranza delle posizioni. Il sistema attuale infatti per la determinazione della tariffa relativa ad una singola utenza richiede che si tenga conto della categoria dell'attività, del periodo e della superficie e che venga quindi effettuato per ogni posizione un calcolo specifico. Il sistema che si propone invece prevede quattro sole fasce di articolazione tariffaria, suddivisa tra utenza non alimentare (categoria 19) ed utenza alimentare (categoria 31) a ciascuna delle quali corrisponde un importo fisso. L'esenzione introdotta per le occupazioni giornaliere che durano un solo giorno e con superfici non grandi non rappresenta un'innovazione, quanto piuttosto una specificazione che contribuisce a rendere più semplice e chiara la formulazione della norma, in quanto la stragrande maggioranza delle fattispecie in questione si collocano già al di sotto del previgente limite generale dei 2 euro e come tali sarebbero esenti.</b></p> <p><b>Art. 25. Riduzioni per il riciclo,</b></p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.</p> <p>3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella</p>
--	---

<p>3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall'utente e la quantità di rifiuti assimilati che il medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte</p>	<p>misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall'utente e la quantità di rifiuti assimilati che il medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione <i>nel corso dell'anno di presentazione della richiesta. Sono inammissibili e non verranno, pertanto, accolte, le richieste pervenute oltre il termine del 31 gennaio nonché quelle con dati incompleti ovvero prive in tutto o in parte dei documenti indicati nel modulo. L'integrazione dell'istanza è ammessa in qualsiasi momento purché pervenga entro il suddetto termine di presentazione del 31 gennaio.</i></p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p><b>Motivazione: Per una più chiara definizione degli elementi e limiti necessari alla presentazione della richiesta, tenuto conto altresì del fatto che è stato il primo anno di applicazione degli emendamenti apportati dalla legge ( dl 16/2014) alla normativa in materia di rifiuti assimilati avviati a recupero ora a riciclo, normativa che attualmente prevede, da parte del produttore di detti rifiuti , anche l'obbligo di presentare una specifica attestazione dell'impresa che ha avviato al riciclo.</b></p>
<p><b>Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti, misurata dall'accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,</p>	<p><b>Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti, misurata dall'accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione</p>

<p>ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p>del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p><b>Art. 26 bis: Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta.</b></p> <p>Nelle zone in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:</p> <p>a) nella misura del 20 % per le utenze domestiche che distano oltre 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, misurato dall'accesso dell'abitazione;</p> <p>b) nella misura del 30 % per le utenze domestiche che distano <u>da 500 a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione;</u></p> <p>c) <u>nella misura del 40% per le utenze domestiche che distano oltre 1000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione.</u></p> <p><i>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di raccolta porta a porta, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</i></p> <p><b>Motivazione: Adeguamento alla sperimentazione del servizio di raccolta porta a porta introdotto dal gestore in alcune zone del territorio ferrarese.</b></p>
<p><b>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</b></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o</p>	<p><b>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</b></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei</p>

<p>della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</li> <li>- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</li> <li>- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</li> </ul> <p>1- a superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;</li> <li>- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</li> </ul> <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO (se presente) relativo all'attività principale, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo;</li> </ul>	<p>locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p><i>Le dichiarazioni di variazione presentate dagli utenti in corso d'anno, di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo. Le dichiarazioni iniziali (apertura nuove utenze) e di cessazione totale( cessazione di tutte le utenze intestate) pervenute oltre il 31 ottobre di ogni anno di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo.</i></p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</li> <li>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</li> <li>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</li> <li>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</li> <li>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;</li> <li>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</li> </ul> <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche</p>
---	---

<p>- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o la restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p>	<p>deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO (se presente) relativo all'attività principale, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo;</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o la restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p> <p><b>Motivazione: per chiarire meglio all'utenza le modalità applicative della TARI e di ricalcolo del tributo sulla base di quanto dichiarato in corso d'anno.</b></p>
--	---

<p><b>Art. 34. Riscossione</b></p> <p>1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.</p> <p>2. La Tassa sui Rifiuti per l'anno di riferimento è versata nelle forme stabilite dalla legge vale a dire attualmente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento il Comune provvede a notificare, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.</p> <p>L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso/tardivo pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p>	<p><b>Art. 34. Riscossione</b></p> <p>1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale <i>.Il mancato ricevimento dell'invito al pagamento non esime il contribuente dal pagamento del tributo.</i></p> <p>2. La Tassa sui Rifiuti per l'anno di riferimento è versata nelle forme stabilite dalla legge vale a dire attualmente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, il Comune provvede a notificare <i>un avviso di accertamento con cui consente al contribuente di versare, entro 30gg. dalla notifica, solamente il tributo, gli interessi e le spese di notifica. Decorso detto termine senza che siano stati versati tutti gli importi di cui al periodo precedente, si dovrà versare l'intero importo dell'avviso di cui sopra, comprensivo del tributo, delle sanzioni di legge, degli interessi e delle spese di notifica, entro e non oltre 60gg dalla notifica.</i></p> <p><b>Motivazione:</b></p> <p><b>Per evidenziare l'obbligatorietà del pagamento.</b></p> <p><b>Per ridurre le spese di postalizzazione , i tempi del procedimento e le spese di notifica a carico anche del contribuente.</b></p>
<p><b>Art. 36. Rateazione e compensazione.</b></p> <p>1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato il pagamento del tributo in rate mensili, di importo non inferiore a 50 euro, fino ad un massimo complessivamente di 24 rate per ogni singola annualità di imposta , previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni</p>	<p><b>Art. 36 .Rateazione e compensazione</b></p> <p>1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato il pagamento del tributo in rate mensili, di importo non inferiore a 50 euro, fino ad un massimo complessivamente di <i>12 rate</i> per ogni singola annualità di imposta, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. <i>In ogni caso la scadenza dell'ultima rata mensile concessa non può essere superiore al 16 aprile dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente .</i>Nel caso di mancato</p>

<p>dalla scadenza della rata non adempiuta. Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, per importi superiori a 15.000 euro può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune. La rateizzazione può anche riguardare la singola rata di pagamento ma il numero delle rate concesse non può superare complessivamente le n. 24 rate per annualità di imposta .</p> <p>Il funzionario responsabile può concedere anche una rateizzazione fino a complessivamente n. 36 rate per singola annualità di imposta, qualora il tributo complessivamente dovuto sia superiore ad € 40.000,00.</p> <p>2. E' ammessa, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, la compensazione tra il debito TARI ed il credito TARI relativo all'anno in corso o a quelli precedenti nonché la compensazione tra il debito TARI ed i crediti relativi ad altri tributi locali riferiti all'anno in corso o a quelli precedenti ovvero con eventuali altri crediti del contribuente se compensabili in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per quanto riguarda la TARES del 2013 la quota sui servizi indivisibili di competenza statale non si può compensare con la quota sui rifiuti di competenza comunale..</p> <p>3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare o inviare a mezzo Pec o raccomandata A.R. o via fax, con allegato il documento di identità del dichiarante, all'ufficio/sportello preposto, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione degli importi che si intendono portare in compensazione distinti per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.</p> <p>4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 35 – 38 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate</p>	<p>pagamento della prima rata, o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, senza necessità di comunicazione di un provvedimento di revoca, e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. <i>Il funzionario responsabile in caso di mancato pagamento entro detto termine, procederà all'invio dell'avviso/sollecito di cui all'art. 34.</i> Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, per importi superiori a 15.000 euro può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune. La rateizzazione può anche riguardare la singola rata di pagamento ma il numero delle rate concesse non può superare complessivamente le n. 12 rate per annualità di imposta .</p> <p>Il funzionario responsabile può concedere anche una rateizzazione fino a complessivamente n. 24 rate per singola annualità di imposta, qualora il tributo complessivamente dovuto sia superiore ad € 40.000,00 e può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.</p> <p>La rateizzazione va richiesta mediante apposito modello entro i termini nella medesima indicati, e comunque entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno oggetto di rateizzazione. <i>Qualora la rateizzazione riguardi una singola rata l'istanza deve essere presentata tassativamente entro e non oltre la scadenza della rata per la quale si chiede il rateizzo.</i></p> <p><i>Entro la scadenza del 16 giugno è possibile pagare in unica soluzione l'importo dovuto per tutto l'anno. Entro il medesimo termine è possibile, altresì, richiedere la rateizzazione di detto importo. La rateizzazione non può essere concessa se non si è in regola con i pagamenti, anche arretrati, del tributo e/o con i pagamenti delle rate di precedenti piani di rateizzazione concessi.</i></p> <p>2. È ammessa, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, la compensazione tra il debito TARI ed il credito TARI relativo all'anno in corso o a quelli precedenti nonché la compensazione tra il debito TARI ed i crediti relativi ad altri tributi locali riferiti all'anno in corso o a quelli precedenti ovvero con eventuali altri crediti del contribuente se compensabili in virtù delle disposizioni di cui</p>
--	---

<p>Extratributarie.</p>	<p>all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per quanto riguarda la TARES del 2013 la quota sui servizi indivisibili di competenza statale non si può compensare con la quota sui rifiuti di competenza comunale..</p> <p>3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare o inviare a mezzo Pec o raccomandata A.R. o via fax, con allegato il documento di identità del dichiarante, all'ufficio/sportello preposto, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione degli importi che si intendono portare in compensazione distinti per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.</p> <p>4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 35 – 38 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie</p> <p><b>Motivazione Per una migliore gestione delle rateizzazioni, per meglio definire i termini entro cui poter chiedere la rateizzazione e mantenere il beneficio anche in caso mancato pagamento di due rate anche non consecutive.</b></p>
-------------------------	--

**DATO ATTO** che:

- le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina del tributo, acquisiscono efficacia dal 01.01.2016;
- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal vigente regolamento IUC-TARI così come modificato con la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI;
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni , in quanto compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione delle entrate extratributarie;
- il responsabile di procedimento, nonché funzionario responsabile TARI è la Dott.ssa Pierina Pellegrini, Dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari che ha l'obbligo:
- di trasmettere in via telematica, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento e relativi allegati, così modificato ed approvato al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto dei termini di legge (entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione).

- di inoltrare copia del presente atto all'Autorità d'Ambito ATERSIR per quanto di competenza ed al gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani, Hera spa, per opportuna conoscenza.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**  
VOTI FAVOREVOLI: N° **18**  
VOTI CONTRARI: N° **10** (Cons.ri Anselmi, Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Morghen, Peruffo, Rendine, Simeone, Spath e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la delibera nel preciso testo soprariportato.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**  
VOTI FAVOREVOLI: N° **18**  
VOTI CONTRARI: N° **10** (Cons.ri Anselmi, Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Morghen, Peruffo, Rendine, Simeone, Spath e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

**Il Segretario Generale**  
**CAVALLARI Dr.ssa Ornella**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**CALO' Dr. Girolamo**

---

Escono i Cons.ri Bova, Calò (sostituito dal Cons.re Zardi come Presidente), Rendine, Turri e Vitelletti – PRESENTI: N° **23**

